

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N03
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	1/10

Policy in Materia di Conflitto d'Interesse

(ambito prestazione dei servizi di investimento)

Tipo documento	Regolamento
Versione	Versione n° 01
Data aggiornamento	24/09/2025
Data approvazione	24/09/2025
Entrata in vigore	01/01/2026
Redazione	Servizio Finanza
Approvazione	Consiglio di Amministrazione di Banca di San Marino S.p.A.
Pubblicazione	Pubblicato con Circolare n. 14/2025

VERSIONI DEL DOCUMENTO

Versione	Data approvazione	Modifica
1.0	24/09/2025	Prima emissione

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N03
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	2/10

Sommario

1.	PREMESSA	3
1.1	Quadro normativo e obiettivi del documento	3
1.2	Definizioni	3
1.3	Normativa di riferimento	4
1.4	Gestione del documento	5
1.5	Ambito di applicazione e destinatari	5
2.	IL CONFLITTO DI INTERESSE	6
2.1	Prevenzione	8
2.2	Gestione	8
2.2.1	Misure supplementari in materia di produzione di ricerca in materia di investimenti e comunicazioni di marketing	9
2.2.2	Consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti propri	9
3.	REGISTRO	9
	ALLEGATI	10

 Banca di San Marino®	Codice documento	XXXXXX
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	3/10

1. PREMESSA

1.1 Quadro normativo e obiettivi del documento

Il Regolamento di Banca Centrale 2024-05 (di seguito “BCSM”) recepisce la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito la “MiFID 2”) e il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016 (di seguito il “Regolamento Delegato”).

La normativa prevede che le imprese di investimento siano tenute a mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse possano incidere negativamente sugli interessi dei loro clienti.

Con riguardo alla prestazione dei servizi di investimento, la normativa di riferimento dispone che le imprese di investimento adottino ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese - inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse - e i loro clienti o tra i clienti stessi al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Nello specifico, la disciplina prevede che le imprese di investimento debbano definire e attuare politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne tenendo conto degli interessi di tutti i clienti dell'impresa, con l'intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo. Le imprese di investimento sono tenute a informare preventivamente il cliente dei conflitti di interesse per i quali permanga un rischio astratto che possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti, specificando la natura generale e/o la fonte di tali conflitti, nonché le misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Banca di San Marino si impegna a adottare ogni misura e strumento idonei per assicurare l'onesto, equo e professionale sviluppo della propria attività e il perseguimento dei propri obiettivi di business; identificando e prevenendo, in particolare, qualsivoglia conflitto di interesse che potrebbe insorgere tra la Banca - inclusi i consiglieri, i dirigenti, i dipendenti e tutte le persone direttamente o indirettamente connesse - e i clienti o tra i clienti stessi al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

A tal fine, Banca di San Marino si è impegnata ad elaborare la presente policy; adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. L'obiettivo ultimo della presente Policy è quello di rafforzare i presidi interni della Banca, individuando in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto della Banca, le circostanze che generano un conflitto di interesse, anche solo potenziale, che possa ledere gli interessi di uno o più clienti; nonché definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

1.2 Definizioni

Ai fini della presente policy si intende per:

- **Analista finanziario:** un soggetto rilevante che produce la parte sostanziale della ricerca in materia di investimenti.

 Banca di San Marino®	Codice documento	XXXXXX
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	4/10

- **Banca o BSM o Capo gruppo o Società:** Banca di San Marino S.p.A;
- **Clienti o clientela:** soggetti, persone fisiche o giuridiche, ai quali vengono prestati servizi di attività di investimento o servizi accessori;
- **Comunicazioni di marketing:** le informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a consigliare, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più strumenti finanziari o emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti, che non soddisfino le condizioni necessarie per poter essere definite ricerca in materia di investimenti.
- **Consiglio di amministrazione:** Organo sociale con funzione di supervisione strategica;
- **Incentivo:** qualsiasi onorario, commissione o beneficio non monetario pagato o ricevuto alla/dalla Banca o a/da un terzo diverso dal cliente o da chi agisce per suo conto, nel contesto della prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio.
- **Personale:** i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
- **Retribuzione:** ogni forma di pagamento o beneficio finanziario o non finanziario fornito direttamente o indirettamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della fornitura di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti.
- **Servizi accessori:** attività riservate e non riservate ai sensi dell'Allegato 1 della LISF che possono essere svolte in termini accessori rispetto alla prestazione di servizi e attività di investimento di cui alla lettera D dell'Allegato 1 della LISF;
- **Servizi di investimento:** servizi e attività di cui alla lettera D dell'Allegato 1 della LISF;
- **Soggetto rilevante:** uno dei seguenti soggetti: a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato della Banca; b) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato alla Banca; c) dipendente della Banca o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo della Banca o di un suo agente.

Per le definizioni non espressamente enunciate, si fa riferimento sia a quelle presenti all'interno del Regolamento BCSM 2024-05, sia ai termini di uso comune nel mercato finanziario.

1.3 Normativa di riferimento

In ambito nazionale:

- Regolamento BCSM n. 2007-07- Regolamento della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria;
- Regolamento BCSM n. 2023-03 - Regolamento in materia di sollecitazione;
- Regolamento BCSM n. 2024-05 – Regolamento in materia di servizi e attività di investimento.
- Legge 17 novembre 2005 n. 165 – Legge sulle Imprese e sui Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi (LISF)

Documenti interni:

La presente Policy è letta congiuntamente con la seguente documentazione interna:

- Codice etico;

 Banca di San Marino®	Codice documento	XXXXXX
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	5/10

- Codice di autodisciplina del Personale dipendente e dei collaboratori del Gruppo BSM;
- Regolamento di gestione del Conflitto d'Interesse.

Le linee guida contenute nella presente Policy sono da considerarsi congiuntamente ad altre norme emanate dalla Banca in ottemperanza della normativa concernente sia la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori o distribuzione di prodotti assicurativi, sia le altre disposizioni di carattere generale. Esse si aggiungono, in via esemplificativa, alle regole di comportamento applicabili al personale dipendente e/o a collaboratori ad altro titolo, in virtù della normativa vigente, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento cui la Banca ha aderito o che ha adottato internamente.

1.4 Gestione del documento

La presente Policy e i suoi aggiornamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Servizio Finanza e con il parere del Servizio Compliance, che ne attesta la conformità alla normativa vigente applicabile.

La presente policy viene aggiornata con cadenza almeno annuale, oppure ogni qualvolta vi siano cambiamenti nella normativa di riferimento, nell'operatività, nelle tipologie di servizi di investimento erogati o di prodotti finanziari offerti, tali da generare o potenzialmente in grado di generare conflitti di interesse non previsti in precedenza.

1.5 Ambito di applicazione e destinatari

La presente Policy ha lo scopo di dare attuazione alle previsioni normative in materia di conflitti di interesse, descrivendo le misure aziendali alle quali la Banca si attiene al fine di prevenire e gestire le situazioni che, nella prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori alla clientela anche se oggetto di vendita abbinata, possono generare conflitti di interesse.

Il presente documento viene diffuso a tutto il personale.

La Banca, qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi dei propri clienti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere ai predetti sia evitato, informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Tale comunicazione è resa tramite supporto durevole e deve avere un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interesse. In particolare, la comunicazione:

- indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente;
- comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione, la quale spiega in modo sufficientemente dettagliato:
 - la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse;

 Banca di San Marino®	Codice documento	XXXXXX
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	6/10

- i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse;
- le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

Quanto sopra premesso, la Banca rende la comunicazione alla clientela:

- inserendo all'interno dell'informativa precontrattuale consegnata al cliente preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento ovvero in allegato alla stessa, una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse;
- preliminarmente all'esecuzione di ogni operazione che genera un conflitto di interesse, qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi dei propri clienti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere ai predetti sia evitato, consegnando una apposita comunicazione (in forma scritta su supporto durevole). Tale informativa non costituisce un'autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

La Banca acquisisce una firma del cliente per presa visione e accettazione del contenuto della comunicazione mediante apposita:

- sottoscrizione ovvero accettazione resa sul supporto durevole che reca la comunicazione preliminare all'esecuzione dell'operazione.

2. IL CONFLITTO DI INTERESSE

Ai fini della rilevazione dei potenziali conflitti di interesse, la Banca identifica tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato a causa del perseguimento, da parte della Banca, di una finalità diversa e ulteriore rispetto al servizio prestato, legato a un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio da parte della Banca, di un soggetto rilevante o di una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa.

Rappresenta potenziale conflitto d'interesse ogni situazione nella quale vi sia la prestazione di servizi di investimento o servizi accessori, o di una combinazione degli stessi, per lo meno nelle situazioni in cui la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa:

- possa **realizzare un guadagno** finanziario o **evitare una perdita** finanziaria a spese del cliente;
- abbia un **interesse distinto** rispetto a quello del cliente nel risultato del servizio prestato;
- percepisca **incentivi finanziari o di altra natura**, potenzialmente idonei a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti, rispetto a quelli del cliente interessato;
- svolga la **stessa attività del cliente**;
- ricevano o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Tali criteri si articolano su tre livelli:

- il **primo livello** si riferisce alla potenzialità del pregiudizio. L'impresa deve, infatti, verificare, al momento della prestazione del servizio, se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente

 Banca di San Marino®	Codice documento	XXXXXX
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	7/10

pregiudizievoli per i clienti. Trattasi di valutazione ex-ante, diretta a verificare l'entità del possibile danno per l'investitore;

- il **secondo livello** riguarda il perimetro entro il quale effettuare la suddetta verifica, ovvero i servizi di investimento effettivamente prestati dall'impresa (ivi compresi quelli di gruppo);
- il **terzo livello** attiene alle individuazioni delle effettive tipologie di conflitto di interesse.

La Banca, tenendo conto dei criteri e dei livelli di valutazione sopra indicati, individua i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- **tipologia di servizio** di investimento prestato;
- **tipologia di strumento** finanziario oggetto del servizio;
- **unità organizzativa** cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento o il servizio accessorio oggetto di analisi, secondo quanto previsto dalle regole interne;
- **modalità operative** di erogazione del servizio di investimento.

I servizi di investimento considerati nel perimetro di analisi sono quelli specificati alla lettera D dell'allegato 1 della Legge n. 165 del 17 novembre 2005 e s.m.i. che la banca è autorizzata a prestare.

Sono, altresì, considerati nel perimetro di analisi i servizi accessori.

Con la presente Policy la Banca garantisce altresì misure adeguate a prevenire e gestire i conflitti di interesse determinati dalla percezione di incentivi corrisposti da soggetti terzi o connessi alle politiche e prassi di remunerazione dei soggetti rilevanti.

Con riguardo alle politiche e prassi di remunerazione, la Banca garantisce nei confronti dei soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sui servizi di investimento o servizi accessori prestati o sulla condotta aziendale, strutture retributive e metodologie di valutazione delle loro prestazioni compatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti e coerenti con le Politiche di remunerazione di Gruppo.

La retribuzione e gli analoghi incentivi di cui godono tali soggetti non determinano per Banca di San Marino S.p.A. conflitti di interesse che possano indurli a favorire i propri interessi o gli interessi della Banca a potenziale discapito di quelli dei clienti. In particolare, la Banca non incentiva il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un determinato strumento finanziario, se ne può essere offerto uno differente, più adatto alle loro esigenze.

La Banca, sulla base dei criteri sopra riportati, ha identificato e riportato nella mappatura di cui all'allegato 1 "Mappatura dei conflitti di interesse", le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere tra la stessa, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la Banca e i propri clienti, ovvero tra clienti stessi, idonee a danneggiare in modo significativo gli interessi di questi ultimi, comprese le loro preferenze di sostenibilità. La Mappatura elenca tutte le tipologie di servizi di investimento e servizi accessori in relazione ai quali potrebbe sorgere un potenziale conflitto di interesse. Qualora non esistano opportuni fattori di mitigazione, la Mappatura riporta altresì le modalità di gestione dei conflitti di interesse che dovessero verificarsi ed essere rilevati all'interno del registro di cui al punto 6.3 della presente policy.

La Banca, per le situazioni di conflitto di interesse non opportunamente mitigate, prevede che la prestazione del servizio di investimento e/o l'offerta/distribuzione dello strumento in conflitto di interesse possa avvenire solamente previo abbinamento del servizio di consulenza in materia di investimenti al quale abbia fatto

 Banca di San Marino®	Codice documento	XXXXXX
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	8/10

seguito il rilascio di una raccomandazione adeguata, in conformità a quanto previsto dalla Policy di Valutazione Appropriatezza e Adeguatezza.

2.1 Prevenzione

La Banca adotta misure volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano potenzialmente un conflitto di interesse, svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della Banca e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti.

La Banca, al fine di garantire il grado di indipendenza richiesto dalla normativa in materia di conflitti di interesse:

- pone in essere procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- vigila sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- elimina ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
- adotta misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;
- predispone misure volte a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

2.2 Gestione

Si illustrano, nel seguito, le politiche di gestione dei conflitti di interesse adottate dalle Banche del Gruppo, in termini di misure organizzative e/o normative prescelte per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente.

In particolare, al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati, sono stati considerati i seguenti fattori:

- la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela;
- il "costo aziendale" delle soluzioni organizzative definite;
- la dimensione e la complessità dell'attività svolta dalla Banca.

Tra le misure di gestione dei conflitti di interesse si segnalano:

- documenti di regolamentazione interna, quali quelli richiamati nel paragrafo 2, i quali contengono regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, delle strategie e delle procedure interne adottate dalla Banca.

 Banca di San Marino®	Codice documento	XXXXXX
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	9/10

2.2.1 Misure supplementari in materia di produzione di ricerca in materia di investimenti e comunicazioni di marketing

La Banca, qualora produca o disponga la produzione di una ricerca in materia di investimenti o di una comunicazione di marketing che sia destinata ad essere diffusa o sarà probabilmente diffusa successivamente ai suoi clienti o al pubblico sotto la sua responsabilità, assicura l'attuazione di tutte le misure in tema di conflitti di interesse.

Non rientrano all'interno delle comunicazioni di marketing ai fini del presente paragrafo:

- a) le informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a consigliare, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più strumenti finanziari o emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti, che non soddisfino le condizioni necessarie per poter essere definite ricerca in materia di investimenti;
- b) le mere raccomandazioni di marketing.

2.2.2 Consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti propri

La Banca individua e gestisce i conflitti di interesse che insorgono nell'ambito della prestazione di servizi di investimento a un cliente investitore per la sua partecipazione a una nuova emissione, qualora riceva commissioni, onorari o benefici monetari o non monetari in relazione all'attività di emissione.

La Banca, qualora collochi strumenti finanziari di propria emissione presso i suoi stessi clienti, individua, previene e gestisce i potenziali conflitti di interesse che insorgono in relazione a questo tipo di attività. La Banca si astiene dallo svolgere l'attività, qualora i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per i clienti. Qualora fornisca la comunicazione dei conflitti di interesse ai sensi del capitolo 4 della presente policy, la Banca indica la natura e la fonte dei conflitti di interesse insiti nel tipo di attività e fornisce dettagli in merito ai rischi specifici connessi a tali pratiche al fine di consentire ai clienti di prendere una decisione informata riguardo agli investimenti.

3. REGISTRO

Banca di San Marino ha istituito un registro dei conflitti di interesse (di seguito il "Registro") nel quale sono riportate, su base continuativa, tutte le situazioni in cui sia sorto o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti, in relazione all'erogazione dei servizi di investimento o accessori o attività di investimento svolti dalla banca o per suo conto.

In particolare, il Registro contiene le seguenti informazioni:

- il nominativo del cliente e l'identificativo del dossier titoli di riferimento interessato dall'operazione;
- il numero d'ordine dell'operazione;
- la data e ora dell'operazione;
- la descrizione dell'operazione che ha dato origine al conflitto comprensivi di quantità, prezzo e controvalore;
- i dati relativi allo strumento finanziario oggetto dell'operazione;

 Banca di San Marino®	Codice documento	XXXXXX
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	10/10

- il nominativo dell'operatore che ha ricevuto l'ordine e l'identificativo del relativo terminale.

Il registro in oggetto costituisce l'archivio storico di tutti i conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione. La responsabilità della corretta tenuta del registro dei conflitti d'interesse è affidata al [Servizio](#) Compliance che verifica le attività di popolamento e aggiornamento del registro informatico.

In relazione ai conflitti rilevati nel Registro, con cadenza almeno annuale, il Servizio Compliance fornisce alla Direzione Generale ed al Consiglio di Amministrazione specifica relazione.

ALLEGATI

Allegato 1: MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE